

## **1 Osservazioni dell'Autorità relative a scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo**

### ***Considerazioni generali, di completezza e di coerenza***

- 1.1 La provincia di Savona, in qualità di stazione appaltante dell'ATEM Savona 1 - Sud - Ovest (di seguito: stazione appaltante) ha adottato la procedura di gara aperta, in conformità alle previsioni dell'articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.
- 1.2 La medesima stazione appaltante, nel predisporre la documentazione di gara, ha generalmente utilizzato gli schemi tipo di cui al decreto 226/11, ma ha fatto riferimento, nella redazione di alcune parti del disciplinare di gara, ai "recenti orientamenti del Ministero dello Sviluppo Economico", come riportato dalla stazione appaltante in alcuni punti della nota giustificativa.
- 1.3 Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto 226/11, la stazione appaltante "predisponde e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo di cui, rispettivamente, agli allegati 2 e 3" del medesimo decreto 226/11.

### ***Osservazioni sul bando di gara***

- 1.4 Con riferimento al bando di gara si osserva quanto segue:
  - la stazione appaltante ha:
    - eliminato il riferimento al comma 3 dell'articolo 10 del decreto 226/11, nell'elenco dei requisiti richiesti ai concorrenti, previsto al punto a) della sezione 11. PARTECIPAZIONE ALLA GARA;
  - con riferimento alla sezione 19. ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA:
    - la stazione appaltante ha inserito alla lettera a. le modalità di aggiornamento dei valori di VIR, in relazione alla metodologia di cui alla deliberazione dell'Autorità 142/2025/R/gas;
    - la stazione appaltante, non motivando in nota giustificativa, ha introdotto modifiche al testo della lettera f. del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, in tema di interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), del decreto 226/11. Si veda a tal proposito anche il paragrafo 3.4.

### ***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato A al bando di gara (Elenco Comuni dell'ATEM Savona 1 – Sud - Ovest)***

- 1.5 La stazione appaltante ha riportato, per alcuni Comuni dell'elenco, la data di scadenza della concessione in essere (*ope legis*).

**Allegato A**

**Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato B al bando di gara  
(Dati significativi dell'impianto di distribuzione gas del Comune di....)**

- 1.6 Si osserva che nell'ambito della documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risultano riportati prospetti con la stratificazione del VIR per singola località tariffaria.
- 1.7 La pubblicazione della stratificazione del VIR costituisce un prerequisito per l'applicazione della stratificazione del valore di rimborso per tipologia di cespite e per anno di entrata in esercizio sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della RTDG 2020-2025. In merito si ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, della medesima RTDG 2020-2025, nel caso in cui non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima, o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara, trova applicazione la stratificazione standard definita con determinazione DIEU n. 3/2020.

**Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato C al bando di gara  
(Elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'impianto di distribuzione del Comune di ...)**

- 1.8 Nessuna osservazione.

**Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato D al bando di gara  
(Domanda di partecipazione alla gara)**

- 1.9 Nessuna osservazione.

**Osservazioni sugli scostamenti dal disciplinare di gara**

- 1.10 La stazione appaltante ha modificato alcune parti del disciplinare tipo di cui al decreto 226/11. In merito si richiamano i contenuti dei paragrafi 1.2 e 1.3.

**2 Osservazioni sul rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11**

- 2.1 Il bando di gara risulta coerente con le indicazioni sui punteggi massimi previsti dal decreto 226/11 e dal disciplinare di gara tipo, prevedendo 28 punti per la parte economica e 72 per la parte tecnica.

**3 Osservazioni sulle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3, del decreto**

**226/11 e l'analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3, del decreto 226/11**

- 3.1 Relativamente al criterio A1 (rif. paragrafo A, offerta economica, criterio A1, “Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall’Autorità”), non motivando in nota giustificativa, la stazione appaltante:
- non ha inserito la previsione in merito alla quantificazione in termini assoluti dello sconto tariffario, non recependo i contenuti della risposta ad una FAQ in tema di sconto tariffario del Ministero dello Sviluppo Economico (rif. D. Chiarimento in tema di sconto tariffario – rettifica del punto 1, A1 lett. I) dell’Allegato 3 al decreto 226/11 e s.m.i), nella quale il medesimo Ministero specifica che l’ultimo capoverso del punto A1 del disciplinare di gara tipo vada letto come segue.... *“In caso in cui al momento della gara vi sia disaccordo, fra Ente locale e gestore uscente, sul valore di rimborso, lo sconto in valore assoluto da applicarsi sarà calcolato considerando in VLim il valore di rimborso di riferimento di cui all’art. 5, comma 16, del DM 226/2011 e s.m.i; sarà colta la prima occasione utile per rettificare materialmente il testo.”*.
- 3.2 La stazione appaltante ha omesso di riportare i criteri A.3. (rif. paragrafo A, offerta economica, criterio A.3. “Metri di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni successive non previste nel piano di sviluppo” e A.4. (rif. paragrafo A, offerta economica, criterio A.4. “Metri di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni successive non previste nel piano di sviluppo in Comuni con particolari condizioni di disagio”). Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tale scelta precisando quanto segue *“Nel presente disciplinare non sono previsti i criteri di valutazione A3 e A4 dell’elemento sub A – offerta economica, in quanto ritenuti non coerenti con i recenti orientamenti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’ARERA in relazione alle modalità di applicazione del tetto agli investimenti di località.”*.
- 3.3 Il punteggio del criterio A.5. (rif. paragrafo A, offerta economica, criterio A.5. “Percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti”) è diverso dal punteggio del medesimo criterio riportato nel disciplinare tipo di cui al decreto 226/11. Nella nota giustificativa la stazione appaltante non ha motivato tale scelta, apparentemente dovuta alla ridistribuzione dei punteggi all’interno della parte economica in relazione alla mancata assegnazione dei punteggi per i criteri A.3. e A.4.
- 3.4 I contenuti del criterio A.6. (rif. paragrafo A, offerta economica, criterio A.6., “Investimenti di efficienza energetica nell’ambito gestito aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore”) sono differenti dai contenuti del criterio A.6. del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11.  
La stazione appaltante non ha motivato, in nota giustificativa, l’introduzione delle modifiche al criterio A.6.

**4 Osservazioni sulle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e sulla coerenza di tale scelta con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto 226/11**

4.1 Nessuna osservazione.

**5 Osservazioni sulle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5, del medesimo decreto 226/11**

5.1 Sono state effettuate modifiche rispetto alle formule e al contenuto delle tabelle dei sub-criteri di cui al Piano di sviluppo degli impianti.

5.2 In particolare, la stazione appaltante con riferimento al criterio:

- C1. “Adeguatezza dell’analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione” (corrispondente al criterio 1. del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11) ha modificato il contenuto e i punteggi dei sub criteri 5 e 7 e sostituito il sub criterio 8 del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11 con un diverso sub criterio, relativo alla fattibilità tecnica dell’immissione nella rete di distribuzione di gas rinnovabile. La stazione appaltante non ha motivato tali scelte in nota giustificativa;
- C2. “Valutazione degli interventi di sviluppo e ottimizzazione della rete della rete ed impianti” (corrispondente al criterio C1 “Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti” del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11) ha modificato la formula ed eliminato il sub criterio 7 del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11 (relativo alla quantità di rete complessivamente posata per estensione e potenziamento). La stazione appaltante non ha motivato tali scelte in nota giustificativa;
- C3. “Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza e abilitazione all’immissione di gas rinnovabile della rete e degli Impianti” (corrispondente al criterio C2 “Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete ed impianti” del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11) ha modificato il contenuto dei sub criteri 1, 2, 3 e 4, considerando la compatibilità all’immissione di gas rinnovabile nella rete. La stazione appaltante non ha motivato tali scelte in nota giustificativa;
- C4. “Innovazione tecnologica” (corrispondente al criterio C.3. del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11) ha modificato la formula e introdotto 7 sub criteri, differenti nel contenuto dai 5 sub criteri previsti del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11. La stazione appaltante ha motivato in nota giustificativa tale scelta come segue “*I sub-criteri sono stati modificati in quanto obsoleti e pertanto ne sono*

**Allegato A**

*stati previsti degli altri in base all'orientamento del Ministero nelle Tabelle di modifica dei criteri di valutazione delle offerte.”.*

**6 Osservazioni sulla coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante**

***Analisi costi-benefici, condizioni minime di sviluppo e ammissibilità dei costi ai fini tariffari***

- 6.1 L’analisi costi benefici condotta dalla stazione appaltante risulta sviluppata secondo un approccio coerente con la metodologia di cui al documento di consultazione 410/2019/R/gas.

**7 Altre osservazioni**

***Contratto di servizio***

- 7.1 Nessuna osservazione